

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
PER IL CAPITALE UMANO E L'AGIBILITA' DEL FONDO NUOVE COMPETENZE
PER LE IMPRESE DEL SETTORE ARTIGIANO E DELLE PMI DEL VENETO**

Il giorno 13 febbraio 2025 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale Tiziana Pettenuzzo e dal Responsabile Regionale Relazioni Sindacali Andrea Rigotto;

CNA VENETO, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Regionale Matteo Ribon e dal Responsabile Regionale Relazioni Sindacali Marco Comin

CASARTIGIANI VENETO, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Regionale Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;

CISL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Massimiliano Paglini e da Luca Mori;

UIL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnanin;

LE PARTI SOCIALI REGIONALI

VISTI

- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77;

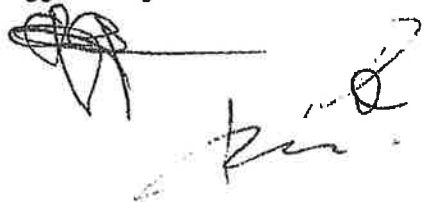












- Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato l'art. 88, comma 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77;
- L'acquisizione del parere in sede in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 8 settembre 2022;
- Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020;
- Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2021;
- Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2022;
- Il Decreto del Commissario Straordinario del 10 novembre 2022 con il quale è stato approvato l'Avviso finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze;
- Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024, recante «Fondo nuove competenze (FNC)», con cui sono stati individuati criteri e modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse finanziarie, pubblicato nella GU Serie Generale n.283 del 03-12-2024;
- IL Decreto Direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico "Fondo Nuove Competenze 3 – Competenze per le innovazioni" ;
- L'Invito n. 1°- 2025 di Fondartigianato volto a realizzare interventi formativi "in attuazione del Fondo Nuove Competenze 3"

CONDIVIDONO CHE

- Nell'attuale contesto socio economico il nuovo finanziamento del Fondo Nuove Competenze-rappresenta una politica del lavoro innovativa che tenta di coniugare il sostegno economico alle imprese con l'investimento in competenze dei lavoratori;
- "Il Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni" è un progetto Europa 27, che costituisce un'operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, cofinanziato dall'Unione europea;
- Il Fondo Nuove Competenze favorisce l'innovazione e la nuova occupazione, puntando ad accrescere le competenze di lavoratrici e lavoratori, per rispondere

alle esigenze di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico.

- La formazione costituisce una leva strategica per favorire la crescita del capitale umano, offrendo da un lato alle lavoratrici ed ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro, e dall'altro sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi per poter dare risposte alle transizioni ecologiche e digitali e alle mutate esigenze dei mercati e per lo sviluppo economico, oltreché per un più efficiente funzionamento del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale;
- In questo contesto un ruolo primario può essere interpretato anche e dai fondi interprofessionali, chiamati a svolgere un ruolo strategico nell'attuazione delle progettualità finanziate anche tramite il Fondo nuove Competenze;

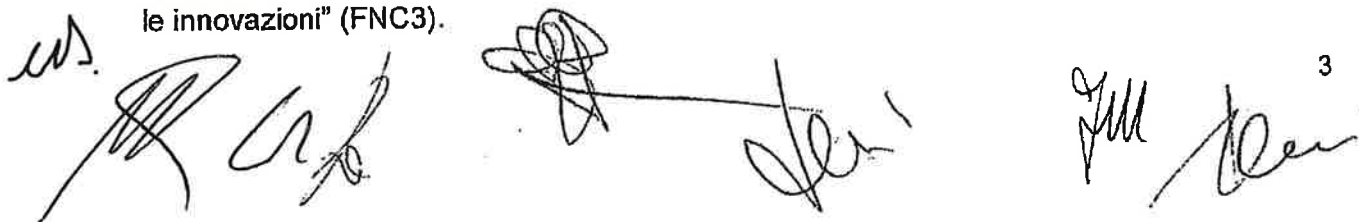
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo, preso atto che il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 10 ottobre 2024 pubblicato nella GU Serie Generale n.283 del 03-12-2024, ha rifinanziato il Fondo Nuove Competenze, e che il conseguente Avviso Pubblico (FNC 3) prevede che venga realizzata una specifica intesa di rimodulazione dell'orario di lavoro in relazione all'attivazione del Fondo intendono individuare un quadro definitorio comune, strumenti e modalità per consentire alle imprese rientranti nel campo di applicazione della presente Intesa di poter proporre istanza per l'accesso al Fondo.

Art. 2 (Campo di applicazione)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del Dlgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di rinvio alla contrattazione collettiva, le imprese associate al sistema di rappresentanza artigiano (Confartigianato, CNA, Casartigiani), le imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti da CGIL, CISL e UIL aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Veneto, nelle quali non sia costituita una RSU o RSA potranno applicare il presente Accordo collettivo conformemente a quanto di seguito definito per l'attuazione della normativa in materia di Fondo Nuove Competenze e per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo finanziato nell'ambito dell'avviso "Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni" (FNC3).



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement.

Per le imprese di cui sopra che siano aderenti o intendano iscriversi entro la data di presentazione dell'istanza al Fondo Paritetico Interprofessionale "Fondartigianato" che partecipa al Fondo Nuove Competenze, il presente Accordo è valido anche ai fini della presentazione e del piano formativo a Fondartigianato.

Per le imprese di cui al primo allinea del presente articolo, non aderenti a Fondartigianato entro la data di presentazione dell'istanza, il presente Accordo con i relativi allegati vale, eventualmente ed unicamente, come Accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale 10 del 10 ottobre 2010 di cui alle premesse e dall'articolo 5 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze (FNC3). Per questa tipologia di imprese, qualora aderenti ad altri fondi interprofessionali, resta espressamente inteso che dovranno comunque seguire le regole di condivisione proprie dei fondi.

Per le imprese che non rientrino nei casi previsti dagli allinea precedenti (imprese non associate e non applicanti i contratti collettivi del sistema di rappresentanza artigiano) ma aderenti a Fondartigianato, il cui Accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sia stato firmato da soggetti diversi dalle Parti Sociali costituenti il Fondo sarà necessario comunque presentare la richiesta secondo quanto previsto ai punti che seguono. La sottoscrizione del verbale di condivisione di cui all'art. 5, e varrà, quindi, solo come condivisione per l'accesso alle risorse di Fondartigianato.

Art. 3 (Obiettivi)

Il Fondo Nuove Competenze, in questa nuova edizione denominato anche "Competenze per le innovazioni" (FNC 3), costituisce uno strumento finalizzato in particolare a:

- a) Offrire ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze, dotandoli degli strumenti per adattarsi al mercato del lavoro;
- b) Sostenere le imprese nell'adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali;
- c) Intervenire in caso di necessità di adeguamento strutturale alle competenze dei lavoratori, a seguito di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o del ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Art. 4 (Modalità di attuazione)

Le imprese che rientrino nel campo di applicazione del presente Accordo e intendano avvalersi di quanto previsto da tale Intesa, ai fini della presentazione dell'istanza di accesso al contributo previsto dal Fondo Nuove Competenze (FNC3) dovranno presentare richiesta di condivisione tramite l'invio telematico via PEC alla segreteria di EBAV (direzione@pec.ebav.veneto.it) degli allegati al presente Accordo (allegato 1 - dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla rappresentanza sindacale e allegato 2 - accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro e piano formativo) tramite l'Associazione Artigiana Provinciale cui aderiscono o conferiscono mandato.

La richiesta, redatta nelle forme di cui agli allegati al presente accordo, in uno con il verbale, di cui all'articolo 4, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 5 Commissioni bilaterali

Ognuna delle associazioni artigiane regionali firmatarie il presente accordo potrà costituire una commissione bilaterale ed intercategoriale regionale, composta da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle OOSS regionali dei lavoratori e 3 in rappresentanza dell'Associazione Artigiana. Oltre al componente effettivo è previsto anche un supplente. In fase di valutazione degli accordi, le parti potranno farsi assistere dal/dalla rappresentante della categoria di riferimento.

All'atto della sottoscrizione della presente intesa le Parti comunicheranno i nominativi dei propri rappresentanti nella Commissione.

La segreteria di EBAV trasmetterà ai componenti della Commissione competente entro i due giorni lavorativi successivi l'istanza ricevuta dall'impresa proponente.

Contestualmente all'invio della documentazione completa, la Segreteria chiederà ai componenti della Commissione di esprimere un parere di conformità sull'istanza entro i tre giorni lavorativi successivi all'invio, decorsi i quali la mancata indicazione varrà quale espressione di parere di conformità.

I membri della Commissione sono chiamati a esprimere il parere favorevole o contrario o a chiedere modifiche/integrazioni in merito alla conformità dell'istanza rispetto a quanto previsto dal presente Accordo e dal Decreto e dall'Avviso afferenti alla terza edizione del Fondo Nuove Competenze.

Le parti concordano che il verbale della Commissione Bilaterale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze valga anche, per le imprese aderenti a Fondartigianato, come verbale di Condivisione del progetto presentato a valere sullo stesso Fondo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dall'Invito n. 1°- 2025 di Fondartigianato volto a realizzare interventi formativi "in attuazione del Fondo Nuove Competenze 3"

Entro i due giorni lavorativi successivi la segreteria di EBAV redigerà apposito verbale di accoglimento, o, sulla base di quanto segnalato dai componenti della Commissione indicherà eventuali osservazioni/integrazioni da apportare alla stessa. Il verbale sarà inviato all'impresa proponente e all'Associazione Artigiana Provinciale cui l'impresa aderisce o ha conferito mandato, e, per conoscenza ai membri della Commissione, a cura della segreteria di EBAV.

A seguito della condivisione dell'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro nonché del relativo progetto formativo da parte della Commissione, il datore di lavoro potrà presentare istanza di contributo secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 4 dell'Avviso FNC 3, allegando anche il verbale di condivisione della Commissione che varrà come sottoscrizione.

Art. 6 (Progetto per lo sviluppo delle competenze)

L'aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro e rientrante nei processi di Innovazione individuati dall'articolo 6 del Decreto Interministeriale 10/2024 deve associarsi ad un progetto formativo per lo sviluppo delle competenze, da attuarsi nell'ambito

della rimodulazione dell'orario di lavoro e dovrà essere funzionale all'innalzamento delle competenze dei lavoratori coinvolti oltre che favorire il riconoscimento e la portabilità delle competenze acquisite in seguito ai percorsi di apprendimento attraverso il rilascio di attestazioni di trasparenza e/o validazione delle competenze.

I lavoratori, anche in somministrazione, inseriti nei percorsi di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione, sia nelle stesse giornate, sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non possono essere destinatari di trattamenti di sostegno al reddito e all'occupazione che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro. Tali trattamenti dovranno essere interrotti al momento dell'avvio della formazione e potranno essere riattivati esclusivamente al termine dell'intero percorso formativo effettuato dal lavoratore.

Non sono ammissibili percorsi formativi o di aggiornamento che costituiscono un obbligo di legge per il lavoratore o il datore di lavoro.

Art. 7 (Durata)

Il presente Accordo Interconfederale decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà validità sino al **10.04.2025**; in caso di proroga della normativa di riferimento o di rifinanziamento del FNC, l'accordo si intende tacitamente rinnovato, ferme restando le verifiche e gli aggiornamenti che le parti effettueranno in merito alle procedure.

Art. 8 (Monitoraggio e diffusione dell'Accordo)

Le Parti nel mese di maggio 2025 o su richiesta delle stesse, effettueranno un monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo al fine di verificarne l'efficacia.

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Accordo.

Art. 9 (Disposizioni finali)

Le Parti convengono che l'efficacia del presente Accordo possa essere estesa anche a:

- a) Le associazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti il presente Accordo e le loro articolazioni;
- b) Le associazioni artigiane che aderiscano direttamente, o per il tramite di un'associazione provinciale, ad un'associazione regionale firmataria del presente Accordo;
- c) Gli enti promossi, costituiti o partecipati da associazioni artigiane e dalle OOSS di cui ai punti precedenti;

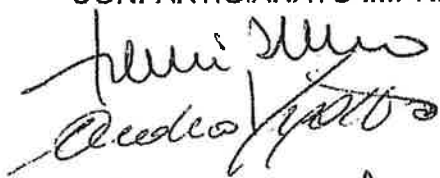
Condizione imprescindibile per l'estensione dell'efficacia è l'invio di una lettera di adesione alla propria associazione regionale di riferimento.

La validità dell'Accordo è inoltre estesa anche alle strutture della bilateralità artigiana veneta derivanti da accordi collettivi stipulati a livello regionale.

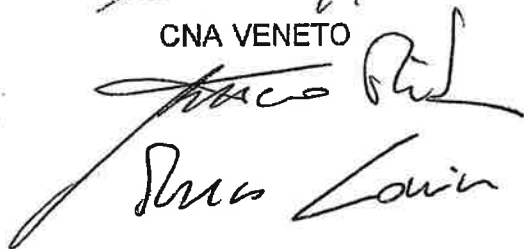
Ferme restando le estensioni previste ai precedenti punti a), b), c) e d), ai fini dell'applicazione del presente Accordo costituisce presupposto non sostituibile dall'obbligazione alternativa il regolare versamento alla bilateralità artigiana veneta.

La contrattazione regionale di categoria potrà integrare il presente accordo, adattandolo alla specificità del settore.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



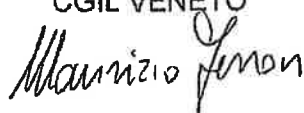
CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO

Umberto D'aliberti

CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

